

COMUNE DI ALGHERO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'Art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori della cultura, sport e spettacolo.

ART. 2 FINALITA' E CONTENUTO

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono diretti ad attuare un adeguato sostegno delle attività culturali, sportive, di spettacolo e ricreative e incentivare in ogni caso iniziative che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della comunità amministrata ed alla valorizzazione del territorio. I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione di attività o iniziative per le quali sono assegnate. Le attribuzioni di vantaggi economici possono consistere nella concessione gratuita anche di beni e servizi, incluse eventuali prestazioni di dipendenti comunali.

ART. 3 DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi, dei benefici finanziari e degli altri vantaggi economici le associazioni, gli enti pubblici o privati, le cooperative, i gruppi culturali, sportivi e ricreativi a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro di attività o manifestazioni di interesse civico, culturale, sociale, ambientale, turistico, sportivo ed attività rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere.

ART. 4 MODALITA' PER L'ACCESSO

Le domande e le proposte per i contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro **il 30 ottobre dell'anno precedente**.

Le domande e le proposte per l'attribuzione di contributi e/o vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate entro **il 28 febbraio di ogni anno**. Solo in di eccezionale e documentata inderogabilità potranno essere accolte domande **60 giorni prima dell'evento**. Le domande e le proposte da redigersi su carta bollata, dovranno essere opportunamente motivate, documentate, e corredate in particolare:

- a) a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) c) dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti o concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in danaro dello Stato, della Regione, della Provincia e di istituzioni pubbliche o private;
- d) d) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri enti per singola manifestazione;
- e) e) dichiarazione se trattasi se manifestazione gratuita o a pagamento, in quest'ultimo caso indicare il prezzo d'ingresso, da concordare con l'Amministrazione;
- f) f) da ogni altro documento che l'Ufficio comunale competente, nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 15/68, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

Sulle domande o proposte Delibera la Giunta Municipale. La determinazione della Giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro 3 (tre) mesi dall'approvazione del bilancio di previsione in riferimento, mentre le domande e proposte di cui al secondo comma, la determinazione deve intervenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione delle istanze.

La misura dei benefici finanziari viene fissata dalla giunta municipale entro il limite massimo del 50% dell'importo del preventivo dei costi e ritenuto congruo. Nel caso in cui il consuntivo dei documenti evidenzi una spesa inferiore a quella preventivata, la percentuale suddetta è applicata sull'importo della spesa medesima.

Le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nell'esame delle domande e proposte d'intervento si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative e manifestazioni cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- a) a) rilevanza sociale, economica, culturale e sportiva;
- b) b) valorizzazione delle realtà e risorse locali;
- c) c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico-culturale della città e del suo territorio;
- d) d) idoneità ad accreditare in campo Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale il nome di Alghero, le sue risorse, la sua storia, la sua cultura;
- e) e) sede legale dell'organismo richiedente nella città di Alghero;
- f) f) anzianità di servizio dell'organismo richiedente;
- g) g) atto costitutivo o statuto dell'organismo richiedente;
- h) h) affiliazione alle Federazioni di pertinenza per le società sportive;
- i) i) programma con dettagliato preventivo di spesa.

ART. 6

INTERVENTI PER L'EDITORIA LOCALE

Al fine d'incentivare l'editoria locale l'Amministrazione Comunale sosterrà le iniziative storiche, culturali, scientifiche, e sociali, riguardanti la città di Alghero ed il suo territorio, attraverso sovvenzioni da stabilirsi con apposito regolamento.

ART. 7

MODALITA' PER IL PAGAMENTO

I contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli sono corrisposti a consuntivo dietro presentazione della presente documentazione:

- a) a) consuntivo dell'attività svolta e delle spese sostenute e delle eventuali entrate conseguite, corredato sia per le spese che per le entrate da idonea documentazione, (fatture, ricevute fiscali, bordeaux etc.);
- b) b) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri Enti e Istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare agli enti o istituzioni medesime;
- c) c) codice fiscale o partita IVA;

In singoli casi, a giudizio della Giunta Municipale o per attività o manifestazioni assistite dal patrocinio comunale, è consentito di erogare anticipazioni del contributo fino al 50% dell'importo.

Il beneficio finanziario previsto nel bilancio comunale di previsione in termini specifici e nominativi in favore di istituzioni culturali, di spettacolo, società enti o gruppi sportivi è concesso, sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento in materia di documentazione per il 50% dopo l'approvazione del bilancio e per il restante 50% ad approvazione del consuntivo.

Il pagamento del contributo avviene previa adozione di apposita deliberazione su proposta dell'Assessore delegato al singolo settore d'intervento che attesta lo svolgimento dell'attività o manifestazione e il diritto del beneficiario a percepire il contributo.

ART. 8

INCENTIVI PER LA PRATICA SPORTIVA

Fatte salve le norme contenute negli articoli precedenti, l'Amministrazione incentiva attraverso norme adeguate di divulgazione e di sostegno economico l'attività motoria e la pratica sportiva della popolazione giovanile.

Attua tale finalità attraverso il sostegno economico dell'associazionismo sportivo (in relazione al mantenimento e all'incremento del numero dei praticanti le attività sportive e motorie).

Il rapporto tra Amministrazione e associazionismo sportivo per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è definito, fatte salve le norme di cui ai precedenti articoli, mediante un protocollo d'intesa recepito dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione con la quale viene anche assunto il conseguente impegno di spesa.

ART. 9

CONCESSIONE GRATUITA DI BENI E SERVIZI

E' facoltà della Giunta Municipale concedere a titolo gratuito l'uso dei beni e/o servizi comunali compresi quelli eventualmente detenuti in regime di locazione o concessione, ferme restando, per questi ultimi, le norme previste dalle rispettive convenzioni.

I criteri, le modalità, gli oneri per l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, sono stabiliti da apposita normativa di settore alla quale si fa rinvio. E' fatta comunque salva la facoltà della Giunta Municipale di concedere gratuitamente anche detti impianti per singole manifestazioni di significativa importanza sia sportive che sociali e culturali.

Sono concessi sempre a titolo gratuito i beni e servizi utilizzati per iniziative e manifestazioni assistite da patrocinio comunale.

Le concessioni a pagamento di beni e servizi sono parimenti disposte dalla Giunta Municipale con adozione di apposita deliberazione con la quale viene fissato l'onere finanziario a carico del richiedente.

Quando la situazione lo renda necessario od opportuno, la Giunta Municipale ha la facoltà di introdurre nella deliberazione di concessione dell'uso dei beni e servizi, condizioni aggiuntive a carico del concessionario che rafforzino la garanzia contro il rischio di danni a persone o cose.

ART. 10

PATROCINIO COMUNALE

E' concesso il patrocinio comunale alle attività, iniziative e manifestazioni che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, dello sport, dell'economia e del benessere complessivo della collettività. Il provvedimento di concessione di patrocinio è adottato dalla Giunta Comunale. Conseguono al provvedimento di patrocinio:

- a) a) la concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o altro titolo, necessari all'attività iniziative e manifestazioni patrocinate;
- b) b) il beneficio del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26.10.1972, n. 639. I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita da patrocinio comunale. E' però fatto divieto di usare lo stemma comunale, tranne nei casi in cui l'Amministrazione lo preveda con proprio atto deliberativo.

ART. 11

REVOCA DELLE CONCESSIONI

La concessione di beni e servizi, rilasciata sia a titolo gratuito che a pagamento, può essere in qualunque momento sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamenti.

Con la notificazione del provvedimento, gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun diritto o risarcimento.

ART. 12

ATTO DI CONCESSIONE

L'atto di concessione, conforme alla legge sul bollo, deve essere controfirmato dal concessionario per garanzia ed assunzione degli obblighi conseguenti al provvedimento concessivo nonché per l'esonero dell'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni.

Quando a garanzia per i danni a persone e cose è prescritta la stipula di apposita polizza assicurativa, gli estremi di questa sono indicati nell'atto di concessione. I massimali garantiti e particolari clausole connesse alla specificità delle singole situazioni sono stabiliti dall'Amministrazione Municipale.

ART. 13

INFORMAZIONE

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione e diffusione a mezzo stampa.

ART. 14

ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa, e in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione Municipale o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare ed in ogni caso a dare applicazione alla Legge n. 15/68.

Art. 15

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene tenuto presso l'albo pretorio e gli uffici del settore servizi culturali e sportivi del comune in libera visione al pubblico. E' altresì inviato agli Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organismi interessati.

Art. 16

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE SOVVENZIONI CONCESSE

L'Amministrazione Comunale al fine di dare pubblica notizia alla sua attività di sostegno finanziario, recepisce e rimanda a quanto stabilito dall'art. 22 della Legge n. 412 del 30.12.1991.

ART. 17

DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL 1993

(omissis)

ART. 18

NORMATIVA DI RINVIO

E' fatta salva la normativa per il settore degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche contenuta in altri regolamenti, deliberazioni e convenzioni. Per quanto non previsto dalla medesima normativa ed in quanto con la stessa compatibile, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

ART. 19

Gli interventi dell'Amministrazione a favore di singole Associazioni, e le erogazioni di prestazioni, in qualsiasi forma si manifestino, vengono adottati sentito il parere obbligatorio non vincolante della Commissione per la Cultura.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della esecutività della deliberazione consiliare con la quale è approvato.

Il succitato regolamento e' approvato con Deliberazione Consiliare N°36 DEL 17 FEBBRAIO 1993

Successivamente riformulato all'art. 16 con Deliberazione Consiliare N° 99 DEL 09 LUGLIO 1993